


ALLEGATO

2025



Statuto dell'Unione Generale dei Consumatori UGCONS

STATUTO

DELL'UNIONE GENERALE DEI CONSUMATORI in sigla "UGCONS"

Art. 1

Costituzione e sede legale

1.1 E' costituita l'associazione "Unione Generale dei Consumatori" in sigla UGCONS, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 o Codice del Terzo Settore e del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione, con sede in Roma, in Via Farini 62.

1.2 La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Unione Generale dei Consumatori Ente del Terzo Settore".

1.3 L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.4 L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

1.5 La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

1.6 Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

1.7 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.8 Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

1.9 L'associazione potrà istituire sedi Regionali, provinciali, o altre articolazioni territoriali, o commissioni dedicate a materie e studi specifici previa delibera del Comitato Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

Statuto e regolamento

2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2.3 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 3 Scopi Sociali

3.1 L'associazione si ispira ai principi di democrazia e di autonomia propri delle "formazioni sociali", e promuove la partecipazione attiva alla vita associativa, così come significativamente contenuti all'interno della Costituzione Italiana o nei trattati Comunitari. L'Associazione non ha alcun carattere politico e mantiene in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali o di potere economico.

3.2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche come risparmiatori e con particolari situazioni di disagio economico. In particolare, opera in via esclusiva o prevalente per la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, per la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – in conformità dell'art. 5 comma w) del CdTS.

3.3 La tutela degli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori e utenti ricorrendo agli strumenti dell'azione collettiva, della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento di clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli altri comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

3.4 L'associazione ha lo scopo di promuovere e difendere gli interessi dei consumatori, degli utenti di beni e servizi nonché dei risparmiatori, assumendo ogni iniziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività, in particolare l'associazione si prefigge di:

- a. promuovere, indirizzare e coordinare l'attività delle strutture decentrate che si costituiscono sul territorio nazionale;
- b. promuovere l'associazionismo fra soggetti consumatori ed utenti di beni e/o servizi, in particolare sviluppare una cultura "consumeristica" che renda i consumatori consapevoli dei propri diritti ed interlocutori organizzati delle istituzioni pubbliche e private;
- c. promuovere l'informazione, la formazione dei consumatori e degli utenti al fine di contribuire a diffondere una coscienza sociale più consapevole del consumo di beni e servizi, anche attraverso pagine web e riviste;
- d. promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione di controversie;
- e. tutelare e rappresentare gli interessi dei consumatori ed utenti presso tutti gli organismi istituzionali di carattere territoriale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- f. promuovere strutture di servizio a livello nazionale, regionale, provinciale o territoriale o comitati dedicati a materie e studi specifici, per migliorare l'espletamento delle attività dell'associazione;

- g. tutelare gli interessi giuridici dei consumatori;
- h. stipulare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di consumatori;
- i. promuovere il diritto a un ambiente sano, promuovendo iniziative di formazione ed informazione mirate ad educare un consumo responsabile ed eco-compatibile;
- j. promuovere gruppi di analisi e osservazioni dei prezzi dei beni, della qualità dei servizi e delle tariffe;
- k. promuovere gruppi d'acquisto collettivi, attraverso la realizzazione di convenzioni che consentano risparmi oggettivi;
- l. promuovere la cultura della prevenzione contro ogni forma di usura;
- m. proporre leggi, norme, codici etici e di condotta nelle materie di interesse dei consumatori;
- n. promuovere iniziative per la raccolta di fondi, anche attraverso manifestazione di tipo culturale e ricreativo, mostre, intrattenimenti ed attività commerciali marginali.

Art.4

Finalità e Attività Sociali

4.1 Nel perseguire i propri scopi associativi, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore.

4.2 L'Associazione può anche svolgere attività di:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) sviluppo della partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno dell'associazione; individuazione di forme di coinvolgimento degli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e utenti,
- h) promozione dell'informazione, della formazione e dell'educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie d'informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;

4.3 L'Associazione può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

4.4 L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

4.5 Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art.5

Patti associativi, partenariati e convenzioni con P.A.

5.1 Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.

5.2 L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

5.3 L'Associazione può promuovere e/o aderire a Reti associative Nazionali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4) del Codice del Terzo Settore.

5.4 L'Associazione può sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici e privati, nazionali e Internazionali e stipulare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni, con esclusione di soggetti che esercitano attività in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

5.5 Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art.6

Personale retribuito e volontari

6.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

6.2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e o dall'eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione.

6.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

6.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

ART. 7 – Articolazioni dell'Associazione

7.1 L'Associazione si articola nei livelli: regionale e territoriale e può organizzarsi anche a livello europeo e internazionale. I livelli associativi regionale e territoriale sono istituiti dal Comitato Direttivo Nazionale secondo i criteri e le procedure stabilite nello Statuto e nell'eventuale Regolamento dell'Associazione. Le decisioni riguardo il conferimento della qualifica dei livelli associativi, così come le decisioni relative alla revoca di detto riconoscimento, sono di competenza del Comitato Nazionale nel rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto.

7.2 Le Associazioni Ugcons territoriali, regionali, europee e internazionali, istituite come tali ai sensi del precedente comma 7.1, e le persone che le rappresentano; sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni dell'Associazione chiedere di essere sollevate dalla stessa. Eventuali controlli di natura amministrativa o eventuali interventi di natura finanziaria, disposti dall'Associazione nei limiti di quanto previsto dal presente statuto e/o Regolamento di attuazione dello Statuto, verso le Associazioni Ugcons regionali e territoriali, Europee o internazionali, costituiscono normale attività di verifica e assistenza propria dell'Associazione, senza assunzione di corresponsabilità.

7.3 Le Associazioni Ugcons sopra citate, pur essendo riconosciute dall'Associazione, a cui devono aderire, sono dotate di autonomi Statuti e Regolamenti conformi allo Statuto Nazionale. Presidenti regionali e territoriali sono i rappresentanti legali e processuali per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa.

7.4 Le Associazioni Ugcons regionali e territoriali, per il territorio di competenza, sono titolari delle decisioni di politica consumerista nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Associazione, a cui aderiscono. Le Associazioni Ugcons territoriali regionali possono disporre di sedi periferiche (zonali o comunali) quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità.

7.5 Su proposta del Comitato Direttivo Nazionale, sentiti i territori interessati, si possono attivare processi di accorpamento sia regionali che territoriali.

7.6 Sono organi delle Associazioni Ugcons territoriali: L'Assemblea regionale dei Soci delegati, il Comitato Direttivo territoriale, e l'Organo di controllo qualora eletto secondo legge. All'Assemblea territoriale dei soci delegati partecipano i soci Ugcons che eleggono i propri organi ed i delegati all'Assemblea regionale.

7.7 Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Nazionale, da parte delle Associazioni Ugcons regionali e territoriali, anche su scelte fondamentali di politica economica, amministrativa ed associativa

e/o di violazione delle norme sui contributi associativi e non, il Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione della Presidenza Nazionale, disporre lo scioglimento degli organi e la nomina di un commissario secondo quanto previsto nello statuto e nell'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto.

7.8 Il provvedimento è immediatamente esecutivo; l'eventuale ricorso va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deve pronunciarsi, entro il termine perentorio di 15 giorni.

7.9 Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui al comma precedente può essere nominato un commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

7.10 Allorché una Associazione Ugcons regionale o territoriale risulti carente di uno o più organi e il proprio Comitato ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione secondo le proprie procedure statutarie, lo stesso può chiedere al Comitato Direttivo Nazionale che venga inviato un reggente. La reggenza cessa ordinariamente al Congresso ma può cessare anche precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere gli organi secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con il Reggente. E' possibile anche la nomina di sub-reggenti e sub-commissari a supporto di reggenti e commissari.

Art.8

Soci, iscrizione, ammissione ed esclusione

8.1 Sono soci dell'associazione e ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà e si impegnano concretamente per realizzarle: la persona fisica o la persona giuridica, o ente di fatto o socio aderente collettivo, che condividono e sottoscrivono le finalità ed i principi dell'associazione, e versi la quota sociale annuale.

8.2 Le persone giuridiche, gli enti di fatto e i soci aderenti collettivi esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche tramite un proprio delegato.

8.3 La qualità di Socio Ordinario come persona fisica è attribuita a tutti coloro senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne facciano richiesta, aderendo all'Associazione direttamente attraverso l'iscrizione alle associazioni Ugcons aderenti, territoriali o regionali, condividendone i principi e le finalità e impegnandosi a versare la quota associativa.

8.4 Accettandone le finalità e gli scopi, il socio si impegna a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto, il Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e le delibere degli Organi Sociali.

8.5 Possono aderire all'Associazione, quali Soci collettivi nei termini previsti e con le modalità previsto dalla legge e dall'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale, tutte le associazioni dotate, o meno, di personalità giuridica, che abbiano finalità non contrastanti con quello dell'Associazione che abbiano sede legale in Italia e In Europa e non abbiano scopo di lucro che condividano i principi e le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto e a versare la quota associativa.

8.6 La deliberazione di ammissione dei soci ordinari è effettuata dal Comitato direttivo nazionale o dal comitato territoriale o regionale su apposita delega ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

8.7 Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare statuto e regolamento - devono essere presentate in forma scritta al Comitato Direttivo competente che decide in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione.

8.8 L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo, previo pagamento della quota d'iscrizione. L'accettazione o il diniego della proposta di adesione è decisione insindacabile del Comitato Direttivo competente. Il Comitato Direttivo competente può deliberare la possibilità di accettazione di adesioni annuali o pluriennali.

8.9 Il Comitato Direttivo competente delibera sulle modalità di raccolta delle iscrizioni, di tenuta ed aggiornamento annuale dell'elenco dei soci e della quota annuale versata. I dati dei soci sono comunque trattati ai soli fini dell'attività associativa e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati. Il costo della tessera è uguale su tutto il territorio nazionale ed è stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale

8.10 Il socio ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla sua adesione all'associazione, senza che ciò escluda il versamento della quota associativa maturata.

8.11 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Comitato Direttivo entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

8.12 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

8.13 Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

8.14 L'associazione comprende la seguente categoria di soci:

- a) "fondatori" sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione (i componenti dell'atto costitutivo);
- b) "ordinari" sono coloro che versano la quota sociale stabilita dal Comitato Direttivo;
- c) "sostenitori" sono coloro che versano somme o donazioni annuali per importi superiori alla quota sociale stabilita dal comitato Direttivo.

8.15 Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo competente a deliberare in materia di definizione della eventuale quota associativa.

8.16 Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare statuto e regolamento - devono essere presentate in forma scritta al Comitato Direttivo che decide in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione.

8.17 L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo, previo pagamento della quota d'iscrizione. L'accettazione o il diniego della proposta di adesione è decisione insindacabile del Comitato Direttivo.

8.18 Il Comitato Direttivo può deliberare la possibilità di accettazione di adesioni annuali o pluriennali. Il socio ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla sua adesione all'associazione, senza che ciò escluda il versamento della quota associativa maturata.

8.19 Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di raccolta delle iscrizioni, di tenuta ed aggiornamento annuale dell'elenco dei soci e della quota annuale versata.

8.20 I dati dei soci sono comunque trattati ai soli fini dell'attività associativa e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati.

Art.9

Diritti e doveri degli associati

9.1 Il socio ha diritto a partecipare alla vita associativa all'interno delle strutture organizzate.

9.2 Ciascun socio ha esclusivamente diritto ad esprimere un solo voto, purché siano trascorsi 6 mesi dall'accettazione della proposta di adesione.

9.3 I versamenti effettuati a titolo di iscrizione, o quota associativa, o contributo di qualsiasi natura del socio all'associazione sono considerati a fondo perduto e non comportano diritto alla restituzione.

9.4 Il socio cessa di essere socio per:

- a) Recesso volontario comunicato in forma scritta al Comitato Direttivo. La dichiarazione di recesso del socio è inviata con comunicazione scritta e autografa, al Comitato Direttivo dell'associazione. Il recesso del socio ha effetto dalla ricezione della suddetta comunicazione nella sede dell'associazione o presso articolazioni della stessa deliberate dal Comitato Direttivo.
- b) decesso (per la persona fisica)
- c) sospensione. La sospensione consiste in un atto formale, fino ad un anno, nei confronti del socio che pur non rientrando nelle fattispecie di cui ai punti d) ed e), quindi, manifesta azioni e comportamenti meno gravi; durante il periodo di sospensione al socio è fatto divieto di usare denominazione o segni distintivi dell'associazione, o partecipare alle attività della stessa.
- d) incompatibilità. La dichiarazione di incompatibilità avviene quando emergono azioni e/o comportamenti lesivi o divergenti dagli indirizzi politici e programmatici decisi dall'Assemblea Nazionale e/o del Comitato Direttivo. L'incompatibilità può essere dichiarata nel caso di condanne definitive per reati previsti dal codice penale o leggi speciali. Il socio dichiarato incompatibile decade immediatamente dalla qualità di socio e da eventuali incarichi ricoperti, attività e diritti sociali.
- e) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso
- f) espulsione. L'espulsione viene comminata al socio nei casi seguenti:
 - viola o non ottempera ad una o più previsioni dello statuto o deliberazione sociale;
 - è moroso della quota associativa;
 - ha un comportamento indegno o incompatibile con le finalità dell'associazione;
 - danneggia o tenta di danneggiare gli interessi sociali o/e l'immagine dell'associazione, o di diffamare l'associazione o i suoi organi.

9.5 Il socio dichiarato espulso decade immediatamente dalla qualità di socio e da eventuali incarichi ricoperti, attività e diritti sociali.

9.6 I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- f) votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

9.7 I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 10 **Organi sociali**

10.1 Sono organi dell'organizzazione:

- a) Assemblea Nazionale dei Soci Delegati
- b) il Consiglio Direttivo nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) Organo di Controllo (eventuale);
- f) Organo di Revisione (eventuale)
- g) il collegio dei sindaci

10.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 - Assemblea Nazionale dei soci delegati

11.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ogni socio ha diritto ad un voto.

11.2 Essa è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo ed è convocata dallo stesso, in via ordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 20 giorni di preavviso, mediante lettera e/o per posta elettronica e comunque anche attraverso la pubblicazione sul sito..

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo fisico dell'adunanza o il collegamento da remoto per partecipare, oltre a fissare il giorno della seconda convocazione.

11.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati o di un terzo dei membri del Comitato Direttivo, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro trenta giorni dalla richiesta.

11.4 L'Assemblea è costituita regolarmente con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Ciascun associato non può essere portatore di più di 10 deleghe.

11.5 L'Assemblea Nazionale dei soci delegati:

- a) elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2382 c.c.;
- b) stabilisce gli obiettivi di politica dell'Associazione fino all'Assemblea Nazionale successiva;

- c) elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori – Organo di Controllo ed i due supplenti nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;
- d) elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Probiviri ed i due supplenti;
- e) approva o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione responsabilità nei loro confronti.
- g) delibera sulle modificazioni dello Statuto.
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- i) delibera su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo Nazionale. Per l'ordine dei lavori valgono le norme dell'eventuale Regolamento congressuale proposte dal Comitato Direttivo Nazionale cd approvate dall'Assemblea nazionale dei soci delegati all'inizio dei lavori. Tali norme verranno redatte dal Comitato Direttivo Nazionale e validate da assemblea straordinaria del Comitato Direttivo Nazionale stesso almeno 60 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Nazionale dei soci delegati

11.6 Ciascun associato ha diritto un voto e per gli associati che sono Enti del terzo settore possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo di 10 deleghe.

11.7 Può essere previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

11.9 Come previsto dal Codice del Terzo settore articolo 25 comma 2, qualora l'associazione raggiunga più di 500 soci è possibile prevedere e disciplinare lo svolgimento di assemblee separate, inoltre sarà possibile disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma 1 articolo 25 del Codice del Terzo settore, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, in particolare sarà possibile derogare in favore del Comitato Direttivo su uno o più degli oggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo del Codice del Terzo settore tra cui l'approvazione del bilancio previsionale e consuntivo dell'Associazione.

11.10 L'Assemblea Nazionale dei soci delegati può essere convocata, a tutti i livelli dell'Associazione, in via straordinaria, su richiesta di almeno il 30 % dei soci delegati nei rispettivi livelli.

11.11 L'Assemblea Nazionale dei soci delegati viene convocata mediante affissione nella bacheca dell'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet nazionale, o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi, con preavviso di almeno 15 giorni.

11.12 L'avviso di convocazione può prevedere l'intervento all'Assemblea nazionale dei soci delegati mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

11.13 L'Assemblea nazionale dei soci delegati, in sessione ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituito, in prima convocazione, metà più uno dei suoi componenti presenti in proprio o per componente. E, in seconda convocazione, qualunque sia il numero proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.

11.14 Il Comitato Direttivo Nazionale può prevedere che le riunioni dell'Assemblea nazionale dei soci delegati possano svolgersi, in un arco di tempo determinato, tramite assemblee separate, per ciascun ambito regionale e/o territoriale. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

11.15 Le riunioni sono convocate dal Presidente Nazionale, previa delibera del Comitato Direttivo Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc).

ART. 12 Comitato Direttivo Nazionale

12.1 Il Comitato Direttivo Nazionale è formato da componenti eletti democraticamente dall'Assemblea Nazionale dei soci delegati e dura in carica quattro (4) anni.

12.2 Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente Nazionale ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività associativa.

12.3 Il Comitato Direttivo Nazionale è formato da un numero massimo di n. 13 componenti, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili. Al Comitato Direttivo Nazionale si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

12.4 Il Comitato Direttivo Nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

12.5 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12.6 Elegge al suo interno e revoca al suo interno il Presidente Nazionale e, su proposta di quest'ultimo, un eventuale vice presidente e gli altri componenti della Presidenza. Su proposta della Presidenza Nazionale, formula il programma annuale dell'Associazione.

12.5 Il Comitato Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente:

- a) delibera il Regolamento attuativo dello Statuto dell'Associazione e l'eventuale regolamento assembleare;
- b) approva l'entità e le modalità delle quote associative;
- c) approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi e le relative relazioni,
- d) delibera la gestione commissariale delle articolazioni regionali e territoriali nel caso di gravi violazioni dello Statuto, e nei casi di accertata violazione e/o carenza delle politiche associative del consumerismo, organizzative ed amministrative;
- e) convoca l'Assemblea nazionale dei soci delegati;
- f) delibera il deferimento dei soci al Collegio Nazionale dei Probiviri secondo quanto previsto dallo statuto;
- g) delibera sull'istanza di ammissione all'associazione, su richiesta dell'interessato, in caso di rigetto da parte dell'eventuale Comitato territoriale/Regionale;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza.
- i) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- j) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- k) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- l) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- m) cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati

Presidente

12.1 Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

12.2 Il presidente ha poteri generali di rappresentanza negoziale, civile, amministrativa e fiscale nei confronti terzi. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo.

12.3 Il presidente esercita funzione di controllo sulla gestione del Comitato direttivo. Il presidente indice le elezioni per il rinnovo del Comitato nazionale.

12.4 In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale.

12.5 Il Presidente o un suo delegato del Consiglio Direttivo coordina le strutture territoriali e ne cura le esigenze di funzionalità organizzativa, tecnica e amministrativa.

12.6 Esercita la potestà disciplinare nei confronti dei dipendenti, demandategli da Regolamento del Personale, cura la formazione e il perfezionamento dello stesso, rappresenta i lavoratori nei rapporti con gli organi centrali, nei rapporti con gli istituti di previdenza e della P.A.

12.7 Propone miglioramenti organizzativi, tecnici, amministrativi per il conseguimento delle finalità istituzionali. Esplica tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto previa delega del Presidente, del C.d.A. e dell'assemblea generale riferendo ad essi sull'andamento della gestione dell'Ente e sui risultati conseguiti.

Art. 13

Organo di controllo

13.1 Le controversie, non di natura disciplinare, nascenti dal presente statuto devono essere sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Roma, prima di indire qualsiasi provvedimento giudiziale o arbitrale.

13.2 L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

13.3 L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

13.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o

su determinati affari.

Art. 14

Collegio dei revisori dei conti

14.1 Il collegio dei revisori dei conti è costituito da due componenti effettivi e da un supplente eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

14.2 È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

14.3 Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

14.4 Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un soloassociato fatta per iscritto e firmata.

14.5 Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e firmata sul controllo esercitato sull'gestione e sul bilancio di esercizio.

Art. 15

Risorse economiche e beni

15.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali come da articolo 79 e seguenti del D.lgs. 117/2017;
- h) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- i) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- j) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

15.2 L'assemblea in casi particolari può stabilire un contributo a carico degli associati per finanziare le attività dell'Associazione, tale contributo non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

15.3 Gli associati non in regola con il pagamento del contributo sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

15.4 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato direttivo.

15.6 All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati.

15.7 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 16

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

16.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.2 Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

16.3 Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Comitato Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

16.4 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, ricorrendo anche a propri associati, nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17

Contributi sociali

17.1 L'assemblea in casi particolari può stabilire un contributo a carico degli associati per finanziare le attività dell'Associazione, tale contributo non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

17.2 Gli associati non in regola con il pagamento del contributo sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 18

Bilancio

18.3 I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile.

18.4 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

18.5 Il bilancio è predisposto dall'Comitato Direttivo, e viene approvato Comitato Direttivo Nazionale come da articolo 25 comma 2 del Codice del Terzo Settore (Codice del Terzo Settore art. 25 comma 2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.) entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 19

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20

Personale retribuito

20.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

20.2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 21

Libri sociali obbligatori

21.1 L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

21.2 I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Comitato Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

21.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 14 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 14 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 22

Responsabilità ed assicurazione degli associati

22.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

Art. 23

Devoluzione del patrimonio

23.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

23.2 Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 24

Modifiche allo statuto e scioglimento

24.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal Comitato direttivo o da un terzo dei soci.

24.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli associati, ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.

24.3 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea, in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Art. 25

Clausola di conciliazione

25.1 Le controversie, non di natura disciplinare, nascenti dal presente statuto devono essere sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Roma, prima di indire qualsiasi provvedimento giudiziale o arbitrale.

Art. 26

Disposizioni finali

26.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

22.2 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia del codice civile ed alle leggi in vigore in materia.

